

NEWSLETTER AMBIENTE

BOLLETTINO PERIODICO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Manutenzione del verde	<p>I materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, sono ora sottoprodotti se "utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati". Lo sancisce la legge "recante misure urgenti in materia di energia", pubblicata in gazzetta ufficiale il 18 agosto 2010 ed in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.</p> <p>Dal 19 agosto 2010 quindi questi materiali sono quindi esclusi dalla disciplina dei rifiuti e dai relativi obblighi.</p> <p><i>Legge 13 agosto 2010 n. 129 "Conversione in legge del Dl 8 luglio 2010, n. 105 recante misure urgenti in materia di energia e disposizioni per le energie rinnovabili", in Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2010 n. 192</i></p>
Sottoprodotti dei processi di vinificazione	<p>La Regione Veneto ha aggiornato le disposizioni applicative del decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, in materia di utilizzi alternativi dei sottoprodotti dei processi di vinificazione delle uve dei produttori vitivinicoli, limitatamente alla campagna vendemmiale 2010-2011.</p> <p><i>D.G.R.V n. 2062 del 3 agosto 2010, in Burv n. 71 del 31/08/2010</i></p>

SCADENZE – ADEMPIMENTI

MATERIA	ADEMPIMENTO	SOGGETTI OBBLIGATI	SCADENZA	RIF. NORMATIVI
SISTRI	Avvio del sistema	Tutti i soggetti obbligati	01.10.2010	D.M. 9 luglio 2010 D.M. 17 dicembre 2009 D.Lgs. 152/06 - art. 189
Denuncia CONAI	Presentazione denuncia periodica	I produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI in regime di dichiarazione mensile	20.10.2010	Regolamento CONAI - artt. 7 e 8

APPROFONDIMENTI

Accordo di programma tra Provincia di Treviso Consorzi TV 1, TV 2, TV 3 Associazioni degli Agricoltori per la gestione dei rifiuti agricoli	<p>L'Accordo di programma stipulato tra Provincia di Treviso Consorzi TV 1, TV 2, TV 3 Associazioni degli Agricoltori per la gestione dei rifiuti agricoli permette alle imprese agricole di semplificare e razionalizzare le procedure di recupero e smaltimento dei propri rifiuti. Il sistema integrato di gestione dei rifiuti agricoli favorirà la raccolta differenziata, il recupero e il riciclaggio di tali tipologie di rifiuto e il loro corretto smaltimento, semplificando le procedure a carico delle imprese e aumentando l'efficacia dei controlli. Con la raccolta a domicilio, le imprese potranno far ritirare i propri rifiuti agricoli direttamente nella propria azienda alla ditta abilitata che si occuperà di tutti gli adempimenti di legge. Le semplificazioni sono rese possibili dalla previa stipulazione di apposita convenzione tra il servizio pubblico di raccolta e l'azienda agricola interessata. Di seguito il testo dell'Accordo.</p> <p>Art. 1 – Finalità</p> <p>L' Accordo ha lo scopo di:</p> <p>a) incentivare la cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo dei rifiuti agricoli, per la creazione di un sistema di gestione che favorisca la raccolta differenziata, il recupero, il riciclaggio e, comunque, il corretto smaltimento degli stessi</p>
--	--

- b) semplificare gli adempimenti amministrativi a carico dei produttori
- c) aumentare i controlli.

L'intesa ha inoltre lo scopo di prevenire ogni forma di smaltimento incontrollato e/o inidoneo dei rifiuti agricoli mediante:

- a) l'incentivazione della raccolta differenziata dei rifiuti agricoli;
- b) la diminuzione della produzione e della pericolosità degli stessi;
- c) il contenimento dei costi di gestione dei rifiuti agricoli favorendo il recupero/smaltimento di tali rifiuti negli impianti più vicini ai luoghi di produzione.

Art. 2 - Oggetto

Oggetto dell'Accordo sono i rifiuti provenienti da attività agricole, da attività di trasformazione e/o alienazione dei prodotti agricoli.

Art. 3 – Soggetti interessati

I soggetti interessati dall'Accordo sono:

- le imprese agricole così come definite dall'art. 2135 c.c., secondo cui "È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. / Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali s'intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. / S'intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzi o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge";
- le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi che "utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 c.c., prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico" (art. 1, comma 2, decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228);
- i piccoli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2083 c.c., secondo cui "Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (artt. 1647, 2139, 2221 c.c.), gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia";
- le imprese di trasformazione o l'alienazione di prodotti agricoli;
- le attività di servizio svolte a favore di produttori agricoli.

Art. 4 – Modalità di organizzazione del servizio

La raccolta dei rifiuti agricoli avviene con le seguenti modalità:

- a) raccolta a domicilio presso l'utente;
- b) raccolta con mezzo mobile (cd. Ecomezzo), autorizzato ai sensi di legge, secondo un programma predefinito dal Gestore del Servizio Pubblico, presso determinati punti di raccolta costituiti dallo stazionamento del mezzo mobile.

Al momento del conferimento dei rifiuti, avvenga esso con la modalità raccolta a domicilio ovvero raccolta con mezzo mobile, l'Utente del servizio è tenuto a sottoscrivere una scheda di accompagnamento compilata in 2 copie uguali, in cui devono essere specificati per ogni tipo di rifiuto:

- il codice CER e la denominazione;
- il peso verificato all'atto del conferimento;
- la data e l'ora dell'intervento;
- il numero di sacchi e/o altri contenitori per la raccolta dei rifiuti eventualmente consegnati;
- la durata dell'intervento;
- eventuali annotazioni relative alle circostanze che abbiano comportato un aggravio dei tempi delle operazioni di raccolta.

Oltre a queste informazioni nella scheda verranno riportati anche gli altri contenuti previsti dalla Scheda Sistri – Area Movimentazione.

Con la sottoscrizione di tale documento l'Utente riconosce ed accetta tutto quanto in esso riportato.

Art. 5 – Ruolo dei Consorzi

I Consorzi TV 1, TV 2 e TV 3 si impegnano ad organizzare il servizio di raccolta dei rifiuti agricoli assumendo il coordinamento e l'organizzazione delle attività a ciò necessarie e nel

	<p>rispetto delle leggi vigenti in materia ambientale e di affidamento di pubblici servizi. Si impegnano inoltre a vigilare sul regolare svolgimento del servizio ed a fornire annualmente alla Provincia di Treviso – Area Gestione Rifiuti i dati relativi alle quantità ed alle tipologie di rifiuti conferiti in base al presente accordo di programma.</p> <p>Art. 6 – Ruolo delle Associazioni di agricoltori</p> <p>Le Associazioni di agricoltori firmatarie si impegnano a fornire ai propri associati ogni informazione utile alla conoscenza dei contenuti dell'accordo, nonché ogni informazione utile alla compilazione i documenti e sulle disposizioni tecniche per il trasporto e stoccaggio dei rifiuti. Le medesime Associazioni si impegnano inoltre a prestare ogni forma di collaborazione utile alla realizzazione degli scopi dell'Accordo.</p> <p>Art. 7 – Convenzione per l'esecuzione del servizio</p> <p>I Consorzi e le Associazioni di categoria concordano il testo della Convenzione da stipularsi tra il produttore di rifiuti agricoli e il Consorzio (Gestore del Servizio Pubblico) per aderire al servizio.</p> <p>Art. 8 – Semplificazioni amministrative</p> <p>Gli adempimenti connessi alla gestione dei rifiuti speciali conferiti al servizio pubblico previsti dagli artt. 189, 190, 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., compresi gli obblighi derivanti dall'istituzione del SISTRI, ai sensi del DM 17 dicembre 2009, vengono assolti dal Gestore del Servizio Pubblico in funzione del territorio servito.</p> <p>Fino alla data di operatività del Sistri, i registri previsti dall'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 sono tenuti, come semplificazione amministrativa, in forma unica dal gestore del servizio mediante i registri di produzione e trasporto dei rifiuti. In particolare, per il trasporto dei rifiuti viene redatto un formulario di identificazione per ciascuna tipologia di rifiuto raccolta, intestato al Consorzio produttore del rifiuto, recante la quantità totale di rifiuto trasportata distinta per CER e per Consorzio di appartenenza. I formulari saranno accompagnati dalle schede contenenti le informazioni elencate nel precedente art. 4, debitamente controfirmate dal produttore del rifiuto. I registri di carico e scarico sono integrati quindi, oltre che dai formulari, anche dalle schede che identificano la data della raccolta, il produttore del rifiuto, i rifiuti e la quantità conferita.</p> <p>Dalla data di operatività del Sistri i produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al Gestore del Servizio Pubblico possono adempiere agli obblighi previsti dal DM 17/12/2009 tramite il gestore del servizio di raccolta, ai sensi dell'art. 7, comma 3, e la loro responsabilità è assolta nel momento della presa in carico dei rifiuti da parte del centro di raccolta. In particolare, la gestione dei rifiuti conferiti dai produttori iniziali al Gestore del Servizio Pubblico prevede, come semplificazione amministrativa, che il gestore del servizio di raccolta utilizzi i dispositivi previsti dal decreto di istituzione del Sistri, in forma unica, sostituendosi ai produttori iniziali.</p> <p>Ai produttori iniziali viene fornita la scheda di cui all'art. 4 dell'Accordo, che verrà compilata riportando tutte le informazioni relative al conferimento (data, tipologia, quantità, altre informazioni necessarie o previste per legge) e controfirmata dai produttori iniziali stessi. Durante il trasporto, i rifiuti, in base al CER individuato, sono accompagnati dalla Scheda Sistri – Area Movimentazione, intestata al Consorzio in funzione del territorio servito, e alla quale sono allegate le schede compilate dai produttori iniziali, costituenti l'elemento integrativo finalizzato a garantire la registrazione e la totale tracciabilità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico.</p> <p>Per quanto riguarda l'iscrizione al Sistri, nel caso di conferimento di rifiuti al servizio pubblico, disciplinato all'art. 7, comma 3, del DM 17/12/2009, il gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento è tenuto ad iscriversi per la specifica categoria; i produttori rimangono tenuti all'iscrizione ai sensi dell'art. 3 del DM 17/12/2009, ad eccezione degli imprenditori agricoli che trasportano e conferiscono i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario per quantitativi che non eccedano i trenta chilogrammi o i trenta litri, salvo successive modifiche legislative.</p> <p>Il Gestore del Servizio Pubblico adempie alla gestione del Sistri nel rispetto delle specifiche informatiche o di altra natura, garantendo la tracciabilità dei rifiuti in sostituzione del produttore iniziale in virtù della funzione espressamente attribuita dall'art. 188 del D.Lgs. 152/2006, esercitata tramite lo strumento della convenzione che regola il conferimento dei rifiuti al Gestore del Servizio Pubblico.</p>
Riferimenti normativi	<i>Accordo di programma tra Provincia di Treviso Consorzi TV 1, TV 2, TV 3 Associazioni degli Agricoltori per la gestione dei rifiuti agricoli, luglio 2010</i>

FAQ (Le domande più frequenti)

1) Cosa si intende per rifiuto agricolo ?

Sono rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) esclusivamente derivanti dall'esercizio dell'attività agricola.

I più ricorrenti, sono materie plastiche (es. nylon pacciamatura, tubi PVC irrigazione, manichette, teloni serre); imballaggi di carta, cartone, plastica, legno e metallo (es. sacchi sementi/concimi/mangimi, cassette frutta); pneumatici usati; contenitori di fitofarmaci bonificati; scarti vegetali in genere; oli esauriti da motori, freni, trasmissioni idrauliche; batterie esauste; fitofarmaci e loro contenitori.

2) Cosa si intende per rifiuto di prodotto fitosanitario ?

Per rifiuto di prodotto fitosanitario si intendono i rifiuti speciali pericolosi costituiti dai prodotti fitosanitari di cui l'agricoltore si disfa, perché non più necessari o perché scaduti. Sono considerati rifiuti anche gli imballaggi entrati in contatto con tali sostanze, in quanto destinati alle stesse modalità di smaltimento.

Le risposte fornite in questa rubrica non hanno carattere di consulenza ma sono opinioni espresse dai professionisti in merito ai singoli quesiti; esse hanno il solo scopo di contribuire ad aumentare le conoscenze sui temi trattati. Non hanno valore legale o di prova in sede di giudizio.